

bisognerebbe provvedere alla ricostruzione di parecchie case, ma ora non posso dire che questo: che, se si tratta di accordare un sussidio per difesa dell'abitato, volentieri prenderò in considerazione una domanda, che mi venga dal comune di Buonanotte. Se, invece, non si possa provvedere che con le disposizioni le quali escano dall'orbita delle vigenti leggi, occorrerebbe un provvedimento legislativo, come per alcuni comuni delle provincie di Potenza e Salerno fu fatto con una legge, della quale ebbi l'onore d'essere relatore alla Camera. Ad ogni modo, studierò la questione; e, se riconoscerò le condizioni eccezionali che hanno determinato, in altri casi speciali, provvedimenti legislativi, egli può essere certo che volentieri farò proposte analoghe.

All'onorevole De Cesare, che ringrazio delle sue parole cortesi ed affettuose, posso dire che, come egli ha ricordato, appena seppi della iniziativa presa dagli onorevoli Giusso, Cappelli, Chimirri e De Cesare, fui lieto di mettere a loro disposizione funzionari, carte, e tutta la mia cooperazione. Aggiungo che anche prima della loro iniziativa, mi ero rivolto a tutti i comizi agrari e ad altri istituti congeneri, perchè mi aiutassero con elementi e consigli a preparare, per le strade vicinali, un disegno che corrispondesse a condizioni di praticità. In queste vacanze sono sicuro di raccogliere tutti gli elementi occorrenti, perchè la maggior parte li ho raccolti, e gli altri li ho sollecitati. Quando li avrò tutti in ordine, preparerò un disegno di legge, che sarò lieto di presentare alla Camera alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol parlare?

DE NAVA, *relatore*. Poche parole all'onorevole Masciantonio, il quale ha sollevato una questione d'ordine generale, cioè quella intesa a riparare ai gravissimi inconvenienti degli spostamenti, che sono poi la causa dei danni e delle rovine che lamentiamo.

Nella mia relazione io ho fatto una proposta concreta, radicale, che mi auguro sia esaminata. Io credo che non faremo mai nulla di pratico e di serio, finchè l'amministrazione delle foreste non sia alla stessa dipendenza del Ministero dei lavori pubblici a cui è affidata l'esecuzione delle opere dell'imbrigliamento dei torrenti. Si tratta di lavori che bisogna fare coordinatamente; non si può sistemare un bacino montano, senza nello stesso tempo fare il rimboschimento.

Ora accade che si fanno le opere d'imbrigliamento senza contemporaneamente fare quelle di rimboschimento; e quei lavori non hanno

alcuno effetto. Si è cercato di riparare con rimedi amministrativi, cioè di coordinare l'azione del Ministero dell'agricoltura a quella del Ministero dei lavori pubblici; ma finora non si è riusciti a nulla di concreto: e credo che non vi si riuscirà finchè le due amministrazioni non dipendano dallo stesso Ministero. Questo è il mio parere, e perciò ne ho fatto formale proposta nella mia relazione, e mi auguro che essa sia oggetto di studio da parte del Governo.

Per quel che concerne la questione delle strade vicinali, io concordo pienamente con l'onorevole De Cesare e con l'onorevole ministro circa la necessità di modificare l'attuale legge, perchè la procedura dei consorzi per le strade vicinali è così complicata, che non è possibile sperarne niente di buono finchè non sarà riformata.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 200.

Capitolo 201. Sussidi supplementari ai comuni pel ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901 in base all'articolo 4 della legge 7 luglio 1901, n. 341, lire 75,000.

Capitolo 202. Sussidi a provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali e idrauliche danneggiate dalle alluvioni e piene del 2° semestre 1901 (articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 298), lire 185,000.

Capitolo 203. Riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1902 (articolo 1 della legge 8 luglio 1903, n. 311), lire 250,000.

Capitolo 204. Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1902 (articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 311), lire 200,000.

*Bonifiche*. — Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e legge 7 luglio 1902, n. 333 (Legge 22 marzo 1900, n. 195).

— *Tabella I. Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato*. — Capitolo 205. Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova), lire 93,000.

Capitolo 206. Lago di Bientina (Pisa e Lucca), lire 463,000.

Intorno a questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Matteucci.

MATTEUCCI. Onorevoli colleghi, sento il bisogno di parlare in questo capitolo che si riferisce ad un'importante bonifica, quale è quella di Bientina, che interessa grandemente le due estese ed ubertose provincie di Lucca e di Pisa, per la quale tanto il Governo passato toscano granducale, quanto l'attuale hanno speso molti milioni senza che si sia potuto ottenere sin-